



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE SPESE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER OTTENERE IL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE DI ALTRO GIUDIZIO POSSONO ESSERE COMPENSATE IN
CASO DI SOPRAVVENUTO PAGAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
11, Sentenza del 13.03.2026 pubbl. il 23/3/2026, n. 2259

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

Giudizio di ottemperanza - Pagamento - Estinzione del giudizio -
Compensazione delle spese di lite - Legittimità.

Massima

Nel giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere le spese di lite di
un precedente giudizio, la sopravvenienza del pagamento della somma
dovuta determina l'eliminazione del contrasto tra le parti ed esclude,
pertanto, la necessità di una pronuncia sul merito della domanda, con
la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992,
ricorrendo, peraltro, le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" che
giustificano la compensazione delle spese processuali

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 92 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone